



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.3.2012
C(2012) 1622 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.3.2012

recante modifica della decisione C(2007) 4621 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Umbria in Italia

CCI 2007IT162PO013

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.3.2012

recante modifica della decisione C(2007) 4621 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Umbria in Italia

CCI 2007IT162PO013

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999¹, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In data 1 dicembre 2011, l'Italia ha presentato mediante il sistema informatico per lo scambio dei dati con la Commissione una richiesta di revisione del programma operativo regione Umbria per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" in Italia, adottato con decisione C(2007) 4621 del 04 ottobre 2007.
- (2) La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da difficoltà di attuazione come previsto all'art 33 del Regolamento (CE) No 1083/2006.
- (3) In data 14 novembre 2011, Il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato, mediante procedura scritta, conformemente all'articolo 65, lettera g) del regolamento (CE) n. 1083/2006, la proposta di modifica del contenuto della decisione C(2007) 4621, in particolare per quanto riguarda il testo del programma operativo.
- (4) In conformità al 2° comma dell'articolo 56, paragrafo 3) del regolamento (CE) n. 1083/2006, è opportuno fissare la data a partire dalla quale diventa ammissibile la spesa trattata dalla nuova categoria di spesa: codice 18 "Infrastrutture ferroviarie mobili" di cui alla tabella 1 della parte A dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale², come illustrato nella tabella 17 del programma operativo rivisto.

(5) La decisione C(2007) 4621 deve pertanto essere modificata in conformità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione C(2007) 4621 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La spesa trattata dalla nuova categoria di spesa, codice 18 "Infrastrutture ferroviarie mobili", come illustrato nella tabella 17 del programma operativo rivisto e aggiunta in seguito alle modifiche di cui all'articolo 1 della presente decisione è ammissibile a decorrere dal 1 dicembre 2011.

Articolo 3

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27.3.2012

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione

<p>PER COPIA CONFORME Per la Segretaria generale,</p> <p>Jordi AYET PUIGARNAU Direttore della cancelleria</p>

² GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO I

"Allegato I Programma operativo"